



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

Istituzione del Museo della Shoah in Roma

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	11
Disegno di legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla « Fondazione Museo della Shoah » (già costituita nel luglio 2008 e avente sede in Roma, via del Portico d'Ottavia, n. 29), ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma.

Il Museo sarà il luogo che permetterà di far conoscere cosa è stato l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato.

Il Museo si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo, come lo *Yad Vashem* di Gerusalemme.

L'istituendo Museo intende affiancarsi e non sovrapporsi alla Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), attesa la mancanza, proprio nella Capitale italiana, di un simile luogo riferibile al Ministero della cultura e specificamente dedicato alla storia dell'Olocausto.

La necessità di istituire a Roma il predetto Museo della Shoah si spiega anche in ragione del fatto che Roma è sede di una delle Comunità ebraiche più antiche d'Europa: risulta, infatti, che i primi ebrei si insediarono a Roma già nel II secolo a.C.

Anche in ragione di tali fattori storici, la Comunità ebraica di Roma è, oggi, una fra le più numerose di Italia: se gli ebrei italiani iscritti nelle Comunità italiane sono circa 30.000, va sottolineato come quasi la metà vivano a Roma.

Lo stesso Ghetto ebraico di Roma è considerato il più antico del mondo occidentale. Fu il

papa Paolo IV ad ordinarne la costruzione nel 1555 revocando tutti i diritti concessi agli ebrei romani e dotandolo, originariamente, di soli due accessi per entrare ed uscire.

Nel corso della sua storia, il Ghetto fu poi più volte dismesso, ma si trattò spesso di brevi periodi, ai quali seguirono nuove reclusioni, fino ad arrivare al 1870, con la breccia di Porta Pia e la fine del dominio papale, anno in cui fu definitivamente chiuso.

Inoltre, fu proprio a Roma, e in particolare nell'ex Ghetto, che all'alba del 16 ottobre 1943, si scrisse una delle pagine più buie e tristi della storia del nostro Paese, quando i nazisti effettuarono una retata che portò alla deportazione di oltre mille ebrei romani.

È per il complesso di tali peculiarità storiche, oltre che per l'oggettiva assenza di un Museo analogo nella Capitale, che si giustifica la pregevole iniziativa governativa.

Il disegno di legge è composto da un unico articolo.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipi alla « Fondazione Museo della Shoah » in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 prevede che alla gestione del Museo di cui al comma 1 provveda la Fondazione Museo della Shoah.

Il comma 3 prevede che la Fondazione Museo della Shoah sia posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che pro-

gramma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La previsione che la programmazione dell'attività del Museo si svolga tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri discende dal fatto che, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah e la Commissione per il restauro e nuovo allestimento del percorso

espositivo italiano del « blocco 21 » del Museo di Auschwitz-Birkenau.

Il comma 4 prevede che sia autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dettando poi disposizioni riguardanti la copertura finanziaria degli oneri in questione.

Il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge, al comma 4, prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, di 50.000 euro annui.

I 3,050 milioni di euro previsti per l'anno 2025 comprendono, oltre ai 3 milioni finalizzati all'istituzione del Museo, i 50.000 euro previsti stabilmente, a partire dal 2025, a titolo di contributo alle spese di funzionamento del Museo.

Lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini dell'istituzione e dell'allestimento in Roma del Museo della Shoah è pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), in analogia ad interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando: si veda, in particolare, nell'ambito dei "Grandi progetti per i beni culturali", i progetti relativi alla "Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)", il "Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte" e il "Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma", per ciascuno dei quali è stato stanziato un importo pari a 10 milioni di euro.

I dieci milioni in questione sono volti a finanziare unicamente l'istituzione museale, non anche ad alimentare il fondo di dotazione della Fondazione Museo della Shoah (già costituita nel luglio 2008 e avente sede in Roma, via del Portico d'Ottavia, n. 29).

Quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025 - che non andranno ad alimentare il fondo di gestione della Fondazione - si rappresenta che le stesse appaiono congrue rispetto alla attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione di questo Ministero alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma che prevede già altri soggetti pubblici e privati che finanziano ordinariamente le attività della Fondazione.

Secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a), alla copertura dei 4 milioni di euro per l'anno 2023, dei 3 milioni di euro per l'anno 2024 e dei 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 - di cui alla lettera b) del comma 4, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Secondo quanto previsto dal comma 5, le succitate risorse, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e allocate in un capitolo di parte capitale di nuova istituzione all'uopo dedicato afferente al Centro di responsabilità amministrativa 19 - Direzione generale Musei.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M. M.



Provvedimento: schema di disegno di legge recante “Istituzione del Museo della Shoah in Roma”.

Amministrazione competente: Ministero della cultura

Referente ATN: Ufficio Legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

I. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge in esame prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla “Fondazione Museo della Shoah” già esistente in Roma, ai sensi dell’articolo 112 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il “Museo della Shoah” con sede in Roma. In ragione di tanto, si prevede un’autorizzazione di spesa in favore del Ministero della cultura, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, a 3 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3 milioni di euro per l’anno 2025 per l’istituzione in Roma del Museo della Shoah, nonché la spesa di euro 50 mila euro annui, a decorrere dal 2025, per le spese di funzionamento del Museo.

L’intervento normativo si ritiene coerente con il programma di Governo, fortemente impegnato nella promozione della integrazione tra popoli.

Il Museo sarà il luogo che permetterà di far conoscere cosa è stato l’Olocausto e le atrocità che l’hanno caratterizzato, andando ad affiancare ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo, come lo *Yad Vashem* di Gerusalemme.

L’istituendo Museo intende affiancarsi e non sovrapporsi alla Fondazione Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), attesa la mancanza, proprio nella Capitale italiana, di un simile luogo riferibile al Ministero della cultura e specificamente dedicato alla storia dell’Olocausto.

La necessità di istituire a Roma il predetto Museo della Shoah si spiega anche in ragione del fatto che Roma è sede di una delle Comunità ebraiche più antiche d’Europa: risulta, infatti, che i primi ebrei si insediarono a Roma già nel II secolo a.C.

Anche in ragione di tali fattori storici, la Comunità ebraica di Roma è, oggi, una fra le più numerose di Italia: se gli ebrei italiani iscritti nelle Comunità italiane sono circa 30.000, va sottolineato come quasi la metà vivano a Roma.

Lo stesso Ghetto ebraico di Roma è considerato il più antico del mondo occidentale.

Inoltre, fu proprio a Roma, e in particolare nell’ex Ghetto, che all’alba del 16 ottobre 1943, si scrisse una delle pagine più buie e tristi della storia del nostro Paese, quando i nazisti effettuarono una retata che portò alla deportazione di oltre mille ebrei romani.

È per il complesso di tali peculiarità storiche, oltre che per l’oggettiva assenza di un Museo analogo nella Capitale, che si giustifica la pregevole iniziativa governativa.

Il disegno di legge è composto da un unico articolo.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il “Museo della Shoah” con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla “Fondazione Museo della Shoah” in Roma, ai sensi dell’articolo 112 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il **comma 2**, prevede che il “Museo della Shoah” con sede in Roma è gestito dalla “Fondazione Museo della Shoah”.

Il **comma 3** prevede che la “Fondazione Museo della Shoah” è vigilata dal Ministero della cultura che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La previsione che la programmazione dell’attività del Museo si svolga tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri discende dal fatto che, con appositi DPCM, sono stati istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il *Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah* e la *Commissione per il restauro e nuovo allestimento del percorso espositivo italiano del “blocco 21” del Museo di Auschwitz-Birkenau*.

Il **comma 4** prevede che è autorizzata a favore del Ministero della cultura la spesa pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, a 3 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3 milioni di euro per l’anno 2025 per l’istituzione in Roma del Museo della Shoah, nonché la spesa di euro 50 mila euro annui, a decorrere dal 2025, per le spese di funzionamento.

Il **comma 5** prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”. L’articolo unico del disegno di legge in esame, al comma 4 prevede, infatti, che agli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento si provvede, quanto ai 10 milioni necessari all’istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura e, quanto ai 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 – risorse previste per il funzionamento del Museo – mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato necessario ricorrere alla tecnica della novella normativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme aventi efficacia retroattiva o aventi effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi, eccezion fatta che per il comma 5 dell'articolo unico, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. Infatti, i dati e i riferimenti statistici relativi alla materia oggetto del provvedimento normativo in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario acquisirli nuovamente.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi
Presidenza del Consiglio dei ministri

OGGETTO: Schema di disegno di legge recante "*Istituzione del Museo della Shoah in Roma*" -
Richiesta di esenzione dall'AIR.

Ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento in oggetto, si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'Air con riferimento al disegno di legge recante "*Istituzione del Museo della Shoah in Roma*".

La richiesta viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

a) il provvedimento non importa costi di adeguamento: tanto si rappresenta dal momento che lo schema di disegno di legge in esame si limita a prevedere la partecipazione del Ministero della cultura alla "*Fondazione Museo della Shoah*" (già costituita nel luglio 2008 e avente sede in Roma, via del Portico d'Otavia, n. 29), ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il "*Museo della Shoah*" con sede in Roma.

In particolare, lo schema di disegno di legge prevede che è autorizzata la spesa, in favore del Ministero della cultura, di 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, ai fini dell'istituzione in Roma del Museo della Shoah, nonché di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a titolo di contributo alle spese di funzionamento dell'istituendo Museo.

Come già evidenziato in sede di relazione tecnica allegata allo schema di disegno di legge in argomento, agli adempimenti connessi all'istituzione del Museo e al funzionamento dello stesso si provvede mediante le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, consistenti rispettivamente in una quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero della cultura iscritto nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, così come indicato nella "Tabella B" allegata alla legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario in corso e per il triennio 2023-2025 e in una quota parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero iscritto al fondo speciale di parte corrente, come indicato nella "Tabella A" parimenti allegata alla legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario in corso e per il triennio 2023-2025.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento: il disegno di legge in esame si limita a prevedere la partecipazione del Ministero della cultura alla "*Fondazione Museo della Shoah*" al fine

di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il "Museo della Shoah" con sede in Roma. Si prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Destinatari pubblici dell'intervento sono dunque il Ministero della cultura, cui è indirizzata l'autorizzazione di spesa, e il Ministero dell'economia e delle finanze, legittimato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della misura. Sulla base di quanto osservato, si stima che il numero dei destinatari dell'intervento sia da considerarsi esiguo.

c) **Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto:** come già indicato in sede di relazione tecnica allegata allo schema di disegno di legge in esame, dall'attuazione del provvedimento normativo in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le risorse necessarie all'attuazione dello stesso risultano già iscritte nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale nonché nel fondo speciale di parte corrente, come indicati nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cfr. "Tabella B" e "Tabella A" allegate alla legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario in corso e per il triennio 2023-2025).

d) **Limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato:** l'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali e non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

23 MAR. 2023

IL CAPO DELL'UFFICIO
Antonio Tarasco

Aut.

Tarasco

VISTO

IL CAPO DIPARTIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla « Fondazione Museo della Shoah » in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo della Shoah.

3. La Fondazione Museo della Shoah è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che programma le attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00